

Penale Sent. Sez. 1 Num. 46130 Anno 2018

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: APRILE STEFANO

Data Udiienza: 14/06/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MELOTTI ANTONIO nato a TRENTO il 03/07/1946

GROFF LINO nato a BEDOLLO il 03/05/1946

MATTIVI RINALDO nato a BEDOLLO il 05/01/1951

FACCHINELLI LIVIO nato a CIVEZZANO il 20/04/1948

avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore avvocato TASIN CLAUDIO del foro di LOCRI in difesa di FACCHINELLI LIVIO, anche quale difensore di MELOTTI ANTONIO e MATTIVI RINALDO, come da nomina depositata in udienza, che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Trento ha confermato, ad eccezione del delitto di ricettazione contestato a FACCHINELLI (capo c), la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento in data 23 maggio 2014, con la quale Antonio MELOTTI, Livio GROFF, Rinaldo MATTIVI e Livio FACCHINELLI sono stati giudicati responsabili di concorso nella detenzione e porto di armi clandestine e alterate e nel furto venatorio di un capriolo (capo 1-c per MELOTTI; capo 4-c per GROFF; capo 5-b per FACCHINELLI; capo 6-b per MATTIVI), MELOTTI e MATTIVI di detenzione illecita di munizioni (rispettivamente capi 1-a e 6-a), Livio GROFF di detenzione di un'arma clandestina e alterata e di parti di armi (capo 4-a) e di ricettazione di una motosega (capo 4-b).

Il giudice di secondo grado ha ridotto la pena inflitta agli imputati ad eccezione di MATTIVI.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per i reati sopra descritti in forza dei convergenti elementi probatori costituiti dalle informative di polizia, dai verbali di sequestro delle armi e delle munizioni rinvenute nelle abitazioni e nelle pertinenze degli imputati, dalle dichiarazioni dell'imputato FACCHINELLI che sono risultate riscontrate – con specifico riferimento al furto venatorio commesso con l'arma clandestina – dal rinvenimento dei resti della preda, dalle valutazioni del veterinario in ordine alle caratteristiche dell'arma utilizzata per l'abbattimento, dalle intercettazioni telefoniche svolte in concomitanza alle investigazioni che hanno consentito di riscontrare, oltre alla anzidetta chiamata in correità, anche gli altri elementi indiziari raccolti dalla polizia giudiziaria.

2. Ricorrono con distinti atti gli imputati Antonio MELOTTI, Livio GROFF, Rinaldo MATTIVI e Livio FACCHINELLI.

2.1. Antonio MELOTTI, tramite ricorso personale, denuncia:

- la violazione di legge, in relazione agli articoli 350, 63, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dal coimputato FACCHINELLI (primo motivo);

- il difetto assoluto di motivazione in relazione al motivo d'appello che invocava la concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen. (secondo motivo).

2.2. Livio GROFF, per mezzo del difensore di fiducia avv. Stefano Trinco, denuncia:



- la violazione di legge, in riferimento all'articolo 30 legge n. 157 del 1992, e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta esistenza di una seconda arma lunga, mai rinvenuta, nonché con riguardo alla detenzione del silenziatore sequestrato, che deve essere qualificato accessorio atto alla caccia alla stregua della normativa speciale, trattandosi di oggetto detenuto da un soggetto regolarmente abilitato all'esercizio dell'attività venatoria (primo motivo);

- la violazione di legge in relazione all'articolo 648 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione della motosega, dall'imputato rinvenuta abbandonata in un bosco, e denunciata come rubata in data successiva al rinvenimento della stessa (secondo motivo);

- la violazione di legge, in relazione all'articolo 30 legge n. 157 del 1992, e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di furto venatorio in luogo della fattispecie contravvenzionale prevista dalla legge sulla caccia, con conseguente prescrizione del reato (terzo motivo);

- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio (quarto motivo);

- la violazione di legge in relazione alla liquidazione del danno in favore delle parti civili, in totale assenza di motivazione (quinto motivo).

2.3. Rinaldo MATTIVI, tramite ricorso personale, denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla interpretazione delle intercettazioni telefoniche dalle quali è impossibile dedurre quanto affermato nella sentenza impugnata.

2.4. Livio FACCHINELLI, per mezzo del difensore di fiducia avv. Claudio Tasin, denuncia:

- la violazione di legge, in relazione all'articolo 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità sulla base di un contrastante e non conferente panorama indiziario caratterizzato anche da intercettazioni di difficile interpretazione (primo motivo);

- la violazione di legge, in relazione all'articolo 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità per il furto venatorio sulla base di un contrastante e non conferente panorama indiziario caratterizzato anche da intercettazioni di difficile interpretazione, nonché sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica del fatto che, esclusa comunque la sussistenza dell'ipotesi di abbattimento, doveva essere ricondotto alla violazione dell'articolo 30 legge n. 157 del 1992 (secondo motivo).



2.5. Il difensore di MELOTTI e MATTIVI ha depositato in data 14 giugno 2018 una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché deducono motivi non consentiti, sono generici e comunque manifestamente infondati.

1.1. È irricevibile, perché tardiva, la memoria depositata dal difensore di MELOTTI e MATTIVI in data 14 giugno 2018, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen..

2. Il ricorso presentato nell'interesse di Antonio MELOTTI è inammissibile.


2.1. Le dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria dal coimputato sono, infatti, pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato.

Deve in proposito farsi riferimento al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento» (da ultimo Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; in precedenza Rv. 227037, Rv. 229457, Rv. 230754, Rv. 241554, Rv. 246865, Rv. 252279, Rv. 257213, Rv. 258961, Rv. 262192, Rv. 268509).

Tale piena utilizzabilità è stata affermata anche con riguardo ai chiamati in reità o correità (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 dep. 2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252852), sicché il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le dichiarazioni di FACCHINELLI, dunque, entrano a far parte, in ragione della scelta del rito, del panorama probatorio.

2.2. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso poiché dal complesso della motivazione del provvedimento impugnato, che deve essere letto unitariamente con quello di primo grado, emergono puntuali valutazioni in ordine alla specifica rilevanza del contributo causale offerto dal ricorrente alla consumazione dei reati, per come valorizzato anche dalla sentenza d'appello che richiama specifici elementi in ordine all'essenziale contributo fornito dal ricorrente.




In proposito, infatti, la Corte d'appello ha espresso una coerente motivazione sulla rilevanza del contributo di tutti i partecipi alla pagina 20, così escludendo in fatto l'ipotesi di cui all'art. 114 cod. pen..

3. Sono inammissibili il ricorso presentato nell'interesse di Rinaldo MATTIVI, il primo motivo di ricorso di FACCHINELLI e il secondo motivo di ricorso del medesimo che denuncia la ricostruzione delle prove e l'affermazione di responsabilità, nonché il primo e il secondo motivo di ricorso di GROFF che contestano la responsabilità per la detenzione dell'arma alterata e per la ricettazione della motosega.

3.1. Sono inammissibili, perché non autosufficienti, le censure concernenti l'interpretazione delle conversazioni intercettate che si basano sulla riproduzione parziale e per stralcio delle verbalizzazioni, senza che il Collegio sia stato messo in grado di esaminare nel complesso il compendio probatorio di riferimento.

3.2. Con riguardo alla ricostruzione del fatto il provvedimento impugnato riporta gli elementi emersi a carico dei ricorrenti, costituiti dalle informative di polizia, dai verbali di sequestro delle armi e delle munizioni rinvenute nelle abitazioni e nelle pertinenze degli imputati, dalle dichiarazioni dell'imputato FACCHINELLI che sono risultate riscontrate – con specifico riferimento al furto venatorio commesso con l'arma clandestina – dal rinvenimento dei resti della preda, dalle valutazioni del veterinario in ordine alle caratteristiche dell'arma utilizzata per l'abbattimento, dalle intercettazioni telefoniche svolte in concomitanza alle investigazioni che hanno consentito di riscontrare, oltre alla anzidetta chiamata in correità, anche gli altri elementi indiziari raccolti dalla polizia giudiziaria; li valuta adeguatamente e puntualmente motiva sulla attendibilità delle dichiarazioni e sulla convergenza del materiale probatorio anche in considerazione del contributo conoscitivo portato, sul fatto materiale, dallo stesso imputato FACCHINELLI.

Non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428).

Pur prospettando una contraddizione della motivazione, il ricorso è del tutto aspecifico e generico, giacché si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie ovvero a contestare con mere asserzioni elementi probatori ampiamente illustrati e riassunti in conclusioni che sono censurate per aspetti secondari e in modo assertivo.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, giacché non possono condurre a una rivalutazione del materiale probatorio le poche asserzioni riportate in ricorso, la cui pretesa contraddittorietà non è in alcun modo argomentata né risulta specificamente prospettata.

4. Sono inammissibili, perché generici e assertivi, il terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse di GROFF e il secondo motivo di ricorso di FACCHINELLI che contestano la qualificazione giuridica del furto venatorio.

4.1. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è configurabile, nonostante la disciplina dell'attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, qualora l'apprensione, o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia» (Sez. 5, n. 48680 del 06/06/2014, Fusco ed altro, Rv. 261436; nello stesso senso Sez. 4, n. 34352 del 24/05/2004, Peano e altro, Rv. 229083).

4.2. Nel caso di specie, in effetti, l'abbattimento del capriolo è stato compiuto da MELOTTI, soggetto privo del permesso di caccia, in concorso con gli altri tre imputati, di cui soltanto uno (GROFF) in possesso della autorizzazione.

Peraltro, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, l'abbattimento dell'animale era di per sé vietato, indipendentemente dal possesso del permesso, sicché il capriolo è stato illecitamente sottratto al patrimonio dello Stato.

Di contro, i ricorsi si limitano a reiterare gli argomenti già sviluppati nel doppio giudizio di merito, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni offerte nella sentenza impugnata, sicché sono inammissibili.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the page number.

5. Sono inammissibili i restanti motivi di ricorso presentati nell'interesse di GROFF (primo - in parte-, quarto e quinto motivo).

5.1. Il primo motivo, nella parte che contesta la qualificazione giuridica della detenzione del silenziatore, è manifestamente infondato (le deduzioni attinenti alla responsabilità per la detenzione dell'arma alterata sono state separatamente esaminate).

Priva di fondamento è la deduzione secondo la quale, essendo l'imputato un cacciatore titolare di regolare porto di arma da caccia, la detenzione del silenziatore dovrebbe ricadere sotto il divieto di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), l. n. 157 del 1992. Tale disposizione stabilisce che «per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati (...)».

Fermo restando che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «agli effetti della legge penale, costituisce parte di arma il silenziatore da applicare sulle armi da fuoco, e pertanto la detenzione illegale di esso costituisce reato» (Sez. 1, n. 42291 del 08/11/2007, Spezia, Rv. 238116), deve essere evidenziato che la legislazione speciale sulla caccia, oltre a non derogare alle disposizioni in materia di armi (art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 157 del 1992), fa specifico riferimento all'uso di strumenti vietati e non alla detenzione e al porto delle armi o di parti di esse che, infatti, restano vietati dalle disposizioni sulle armi (l. n. 895 del 1967).

5.2. È inammissibile il quarto motivo di ricorso che censura il provvedimento in ordine alla determinazione della pena.

Il motivo di ricorso, che censura l'entità della pena, deve essere dichiarato inammissibile in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto.

Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato.



La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena.

È, in particolare, inammissibile perché risolvendosi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e il comportamento dell'imputato - elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti.

5.3. È inammissibile il quinto motivo di ricorso che denuncia la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art.13 L. n. 349 del 1986 spetta il diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale» (Sez. 3, n. 35393 del 21/05/2008, Pregolato e altro, Rv. 240788).

Nel caso citato, l'associazione WWF Italia, in quanto associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia all'interno del Parco regionale del Delta del Po.

Tale principio di diritto è stato correttamente applicato nel presente giudizio, risultando la fattispecie in esame del tutto sovrapponibile, sicché il ricorso, che sul punto è silente, risulta inammissibile perché generico.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al

Handwritten signature and a small stamp or mark.

versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2018.